Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Lunedì, 30 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 150.

Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del servizio prestato a terra, durante lo stato di guerra, da talune categorie di personale militare della Regia marina, come servizio compiuto su navi nella posizione di armamento.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra, il servizio prestato dal personale militare della Regia marina, destinato al reggimento « San Marco », è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come compiuto su navi in armamento, per il periodo di tempo trascorso dal personale stesso nella zona d'impiego in una delle seguenti condizioni:

a) faccia parte di unità organiche effettivamente impiegate in azioni di combattimento;

b) appartenga a reparti od a servizi assegnati in ausilio alle unità di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Il servizio prestato dal personale militare della Regia marina in missione segreta in territorio nemico o controllato dal nemico è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come compiuto su navi in posizione di armamento.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 125. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945, n. 151.

Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, con il quale sono state approvate le condizioni e le tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, con il quale sono state approvate le condizioni e le tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B, contenente aumenti delle tariffe per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e negli altri servizi pubblici di trasporto, e il decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione di tale Regio decreto-legge;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti del Ministro per le comunicazioni 31 gennaio 1942, n. 2326, e 26 febbraio 1942, n. 2654, concernenti riduzioni temporanee sui prezzi di trasporto per ferrovia a favore di derrate alimentari, vini, mosti e uve pigiate con mosto, sono abrogati ed ai prezzi di risulta sono applicabili le norme di cui al decreto del Ministro per le comunicazioni 31 ottobre 1944, emanato in applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 27/B.

Art. 2.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

diritto fisso per libretti di riduzione dei pensionati dello Stato, L. 20 per libretto;

tessera d'identità personale per abbonati, L. 10 per tessera;

tessera per impiegati, artigiani, operai, braccianti e per studenti, L. 10 per tessera;

tessera per famiglia in gruppo, L. 10 per tessera.

Nell'allegato n. 1 alle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

lettera di vettura e duplicato, L. 4 per ogni esemplare;

lettere di vettura per le spedizioni di colli espressi, L. 2 per ogni esemplare;

provvigione per il servizio assegni, L. 0,30 per ogni 100 lire indivisibili, col minimo di L. 4 per assegno;

provvigione sulle spese anticipate, L. 0,20 per ogni 10 lire indivisibili, col minimo di L. 2 per ogni spesa anticipata;

tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna, L. 0,00050 per ogni 10 lire della somma dichiarata e per ogni 10 chilometri indivisibili, col minimo di L. 2 per ogni spedizione.

Art. 3.

I prezzi risultanti dall'applicazione dei due precedenti articoli, ed ogni altro prezzo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato, sono raddoppiati.

L'aumento viene applicato sull'ammontare complessivo degli importi dovuti per i singoli trasporti.

Il diritto per le esazioni in treno e suppletive di cui all'art. 8, paragrafo 10, delle predette condizioni e tariffe per il trasporto delle persone è portato al 10% della somma da riscuotere col minimo di L. 20.

Le eventuali frazioni di lira delle cifre risultanti dagli aumenti di cui ai precedenti commi, sono arrotondate in più fino alla lira intera.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per i trasporti, i concessionari di ferrovie, di tramvie extraurbane e di linee di navigazione interna possono essere autorizzati ad aumentare fino al raddoppio i prezzi per i trasporti di persone e di cose vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Per i maggiori proventi derivanti dall'applicazione degli aumenti di cui all'art. 3 del presente decreto restano ferme le disposizioni in vigore circa la totale devoluzione alle ferrovie dello Stato dei proventi stessi ivi comprese le quote riferentisi alla tassa erariale e alla tassa e sopratassa di bollo.

Sono devoluti egualmente per intero alle ferrovie dello Stato i maggiori proventi derivanti, in dipendenza dell'applicazione degli aumenti stessi, dall'esercizio di linee di proprietà privata effettuato dalle ferrovie dello Stato stesso.

Art. 6.

Il termine per la revisione, che a termini dell'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429, deve effettuarsi della nomenclatura e classificazione delle cose, facente parte delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, è prorogato fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — PESENTI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 120. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945, n. 152.

Abrogazione di norme concernenti limitazioni nell'ascolto delle radiodiffusioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 20 e 340 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visti il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, il R. decreto-legge 18 aprile 1941, n. 530, convertito nella legge 24 ottobre 1941, n. 1327, e il R. decreto-legge 5 gennaio 1942, n. 68, convertito nella legge 27 aprile 1942, n. 608, concernenti il divieto di ascolto delle stazioni radiofoniche nemiche o neutrali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'opportunità di revocare le restrizioni poste durante il periodo bellico, nell'uso delle radio-audizioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati l'art. 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente il divieto di ascoltare le stazioni nemiche o neutrali di radiodiffusione e di radiocomunicazioni, e i Regi decreti-legge 18 aprile 1941, n. 530, convertito nella legge 24 ottobre 1941, n. 1327, e 5 gennaio 1942, n. 68, convertito nella legge 27 aprile 1942, n. 608, che stabilivano per i trasgressori a tale divieto aumenti delle pene previste dall'art. 340 della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Art. 2.

Per il reato contemplato nelle norme indicate nell'articolo precedente, si applica il secondo comma dell'art. 2 del Codice penale.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 128. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 153.

Approvazione della tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi d'infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e ai loro aventi diritto e misura del contributo dovuto all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ai sensi delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, con il quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 10 agosto 1934, n. 1369, col quale fu approvata la tabella dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 322, contenente provvedimenti sulla costituzione dell'Ente dei Zolfi Siciliani, con sede in Palermo;

Viste le proposte per l'aggiornamento delle tabelle e per l'adeguamento dei contributi sindacali, avanzate dall' Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Ufficio distrettuale del Corpo Reale delle miniere di Caltanissetta, dall'Ufficio regionale del lavoro della Sicilia e dagli Ispettorati dell'industria e del lavoro di Palermo e di Catania;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute, nei casi d'infortunio sul lavoro, agli operai delle zolfare della Sicilia e loro aventi diritto, da valere con effetto dal 1° gennaio 1945 per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario medio giornaliero stabilito dalla tabella di cui all'articolo precedente ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite a superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 3.

La misura del contributo dovuto, per l'esercizio 1945 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è fissata in L. 60 per tonnellata di zolfo esportato o consumato nella Sicilia.

Art. 4.

Gli uffici della dogana provvederanno alla riscossione del contributo previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1933, n. 299.

Art. 5.

Il Banco di Sicilia — Sezione credito minerario — nell'effettuare ai termini dell'art. 2 ultimo comma del R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, il versamento delle somme riscosse per contributi dagli uffici di dogana, rimetterà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale Zolfare siciliane — una nota dimostrativa del quantitativo di zolfo cui si riferiscono gli stessi versamenti.

Art. 6.

L'Ente Zolfi Siciliani nei primi dieci giorni di ogni mese comunicherà all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro — Sezione speciale Zolfare siciliane — un elenco nominativo delle vendite fatte nel mese precedente distintamente per l'esportazione ed il consumo interno della Sicilia; e nei primi quindici giorni successivi alla chiusura dell'esercizio comunicherà il quantitativo di zolfo rimasto invenduto.

Si intende destinato al consumo interno della Sicilia lo zolfo venduto ai molini, alle raffinerie ed in genere a tutti coloro che hanno acquistato zolfo direttamente dal predetto Ente per consumarlo o trasformarlo nell'Isola.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 138. — FRASCA

Tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi di infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e ai loro aventi diritto.

CATEGORIE	Salario per gruppi di età		
	fino a 15 anni	fino a 18 anni	oltre i 18 anni
	Lire	Lire	Lire
I — Picconieri agli abbattimenti, alla manutenzione ed alle ricerche	—	—	50 —
II — Portatori (carusi) e manovali interni ed esterni addetti al trasporto del minerale ed a lavori di muratura, di manutenzione e di ricerca	18,50	26,50	30 —
III — Operai addetti ai trasporti (vagonari all'interno ed all'esterno)	—	29 —	36 —
IV — Capimastri	—	—	55 —
V — Caporali sorveglianti e capi sciolta	—	31,50	45,50
VI — Pompieri	—	27 —	32 —
VII — Conduttori di macchine (interni)	—	30,50	41 —
VIII — Armatori	—	25,50	43 —
IX — Muratori	—	—	50 —
X — Conduttori di macchine e fuochisti (esterni)	—	28,50	43 —
XI — Meccanici e calderari	—	—	65 —
XII — Fabbri aggiustatori apprendisti, tornitori	14,50	22 —	44,50
XIII — Falegnami	16 —	24 —	48 —
XIV — Operai diversi (interni ed esterni)	17 —	25,50	43 —
XV — Impiegati diversi	—	27 —	54 —
XVI — Arditori	—	—	44 —
XVII — Caricatori e scaricatori	16,50	26 —	41 —
XVIII — Impanottatori	15,50	24 —	34,50

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

Visto, *Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro*
GRONCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1945.

Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 16 della legge 27 novembre 1939, n. 1780;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 5 marzo 1943, col quale i signori dott. Guido Ausenda, consigliere della Corte dei conti, dott. Biagio Barlassina, ispettore generale della Ragioneria dello Stato e il rag. Giuseppe Pantaleo, direttore capo divisione al Ministero dell'interno, rispettivamente per la Corte dei conti, il Ministero delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati nominati componenti il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il triennio 1943-1945;

Considerato che il rag. Giuseppe Pantaleo ha chiesto di essere dispensato dall'incarico;

Decreta:

Il rag. Salvatore Nardelli, ragioniere capo del Ministero dell'interno in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è nominato componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, in sostituzione del ragioniere Giuseppe Pantaleo, fino allo scadere del triennio 1943-1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1945

BONOMI

(532)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto-legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45 concernente spese per complessive L. 1.531.340.520 e di cui L. 1.488.190.000 effettive e L. 43.150.520 per movimento di capitali, secondo la annessa tabella.

Il presente decreto e la tabella annessa saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

Il Ministro: SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 90. — LONGO

TABELLA

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	11.700.000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	52.000.000 —
3	Ufficiali idraulici - Stipendi - Supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	4.500.000 —
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925). (*Spese fisse*)	6.800.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	460.000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	1.850.000 —
7	Ufficiali idraulici - Competenze diverse	990.000 —
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi di lavoro - Libretti di servizio e regolamenti (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925)	1.030.000 —
9	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	4.200.000 —
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio dei lavori pubblici ed al personale già appartenente all'Amministrazione ed alle rispettive famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato ed alle rispettive famiglie	800.000 —
11	Assicurazioni sociali per trattamento di malattia per il personale salariato di ruolo (*Spesa obbligatoria*)	280.000 —
12	Premi da corrispondere all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765; 15 dicembre 1936, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 200 e decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940 (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
13	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1.330.000 —
14	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	1.800.000 —
15	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	4.700.000 —
16	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	100.000 —
17	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	800.000 —
18	Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
19	Spese casuali	350.000 —
20	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la Segreteria	120.000 —
21	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici.	100.000 —
22	Genio civile - Spese d'ufficio (*Spese fisse*)	2.900.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
23	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese varie	1.500.000 —
24	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	per memoria
25	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche (*Spesa d'ordine*)	per memoria
26	Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del Testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) e spese relative al funzionamento dei servizi per l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 886, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 436	2.000.000 —
27	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo degli appaltatori di opere pubbliche (art. 8 della legge 10 giugno 1937, n. 1139)	per memoria
28	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	per memoria
		100.860 000 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
29	Magistrato alle acque - Spese per il personale, per il funzionamento degli Uffici e del Comitato tecnico	per memoria
	DEBITO VITALIZIO	
30	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	22.000.000 —
31	Indennità per una sola volta, invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nelle legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	260.000 —
		22.260.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	Opere marittime.	
32	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti. (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	21.000.000 —
33	Escavazione di porti e spiagge	7.000.000 —
		28.000 000 —
	Opere idrauliche.	
34	Manutenzione delle vie navigabili di prima e seconda classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	8.000.000 —
35	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	per memoria
36	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	11.000.000 —
37	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	2.400.000 —
38	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i serivizi stessi	3.000.000 —
		24.400.000 —
	Opere edilizie.	
39	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	23.000.000 —
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità.	
40	Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	700.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	Magistrato alle acque.	
41	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali . . .	*per memoria*
42	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	*per memoria*
43	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi d'acqua	*per memoria*
44	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	*per memoria*
45	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	*per memoria*
		—
	Provveditorato di Palermo.	
46	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095) . .	15.000.000 —
47	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . .	6.000.000 —
		21.000.000 —
	Provveditorato di Cagliari.	
48	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095).	4.500.000 —
49	Manutenzione e riparazioni di edifici pubblici . .	2.000.000 —
		6.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Contributi ad Aziende autonome.	
50	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada .	35.000.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
51	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	27.000.000 —
52	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie	4.700.000 —
53	Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento	3.700.000 —
54	Incaricati provvisori ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	6.800.000 —
55	Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo. (*Spesa obbligatoria*) . . .	2.000.000 —
56	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici e al personale di altre Amministrazioni dello Stato	13.700.000 —
57	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	1.300.000 —
58	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti ausiliari dello Stato o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	2.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
59	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza dell'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	700.000 —
60	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	1.500.000 —
61	Spese relative al noleggio, nonchè alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie	7.700.000 —
62	Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie	1.500.000 —
63	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche. (Art. 3 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	120.000 —
64	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	4.500.000 —
65	Spese per la sistemazione degli edifici destinati ad uso delle Amministrazioni centrali fuori della sede ordinaria di Roma	*per memoria*
66	Spese per il funzionamento di Commissioni e Comitati	860.000 —
66 *bis*	Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498)	9.000.000 —
		87.580.000 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
67	Spese per il funzionamento dei provveditorati di Palermo e Cagliari e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	4.500.000 —
68	Compenso al personale addetto ai provveditorati di Palermo e Cagliari e al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	1.700.000 —
		6.200.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
	Opere stradali.	
69	Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato; concorsi e sussidi	13.000.000 —
70	Completamento e sistemazione di strade costruite dall'autorità militare - Indennità di espropriazioni relative	1.000.000 —
		14.000.000 —
	Opere marittime	
71	Costruzione a cura dello Stato di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti - Difesa di spiagge - Concorsi e sussidi agli enti ausiliari dello Stato. (Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095; legge 14 luglio 1907, n. 542)	15.500.000 —
72	Rinnovazione e riparazione di mezzi effossori ed escavazioni marittime nell'interesse di enti e di privati	2.500.000 —
		18.000.000 —
	Opere idrauliche	
73	Opere idrauliche: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	60.000.000 —
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata.	
74	Edifici pubblici governativi	62.000.000 —
75	Opere speciali in Roma	4.500.000 —
76	Edilizia scolastica	5.000.000 —
77	Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti (art. 6 della legge 20 gennaio 1941, n. 105)	15.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
78	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali .	4.000.000 —
79	Nuove opere a carattere monumentale ed artistico autorizzate da leggi speciali	*per memoria*
		90.500.000 —
	Opere igieniche e piani urbanistici	
80	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	5.000.000 —
81	Acquedotto dell'Agri, del Basento e del Caramola in gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (lavori di completamento e sistemazione e contributo nella spesa di esercizio)	2.000.000 —
82	Acquedotti della Sicilia in gestione dell'Ente Acquedotti Siciliani	*per memoria*
82 bis	Contributo straordinario a favore dell'Ente Autonomo dell'Acquedotto pugliese (legge 28 giugno 1943, n. 665).	4.000.000 —
83	Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali, connesse all'attuazione di piani urbanistici . . .	*per memoria*
84	Opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia	2.000.000 —
		13.000.000 —
	Opere e apprestamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici	
85	Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi	46.000.000 —
86	Terremoti: lavori a cura dello Stato; concorsi e sussidi.	2.000.000 —
87	Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 (legge 4 aprile 1935, n. 454)	1.000.000 —
88	Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità . .	4.000.000 —
89	Spese per l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione e ricostruzione di opere pubbliche anche di interesse di enti ausiliari dello Stato, nonchè di ripristino di fabbricati di proprietà privata, danneggiati o distrutti in conseguenza di azioni belliche	25.000.000 —
		78.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Opere nelle provincie di Lubiana e di Fiume	
9	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume	*per memoria*
	COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	
91	Personale del ruolo transitorio: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse	13.000.000 —
92	Personale del ruolo transitorio: indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali . . .	700.000 —
93	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco . .	370.000 —
94	Premi di operosità e di rendimento al personale del ruolo transitorio, avventizio e straordinario, in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie . .	850.000 —
95	Sussidi al personale del ruolo transitorio, avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie, a quello già alle dipendenze dell'Amministrazione ed alle rispettive famiglie . .	330.000 —
96	Spese per studi e progettazione di nuove linee - Spese d'ufficio - Manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti - Acquisto di strumenti geodetici - Riproduzione meccanica di disegni - Spese varie	600.000 —
97	Spese relative al servizio degli autoveicoli . . .	350.000 —
98	Spese di liti e per arbitraggi; maggiori spese per la costruzione di strade ferrate per la gestione anteriore al 30 giugno 1905	20.000 —
99	Rimborso di fitti, canoni ed altre somme indebitamente riscosse	20.000 —
10	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	3.100.000 —
		19.340.000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Spese di viabilità - Spese generali di funzionamento e per l'esecuzione delle opere.	
100 bis	Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo	2.600.000 —
100 ter	Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo	24.700.000 —
100 IV	Personale non di ruolo: retribuzione giornaliera	11.700.000 —
100 V	Personale di ruolo salariato e non di ruolo: competenze varie	10.500.000 —
100 VI	Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione	1.600.000 —
100 VII	Spese generali di funzionamento e diverse	22.000.000 —
100 VIII	Lavori di manutenzione	131.000.000 —
100 IX	Lavori di riparazione e di sistemazioni generali	119.000.000 —
100 XI	Interessi sui prestiti per la esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	41.000.000 —
100 XII	Opere da eseguirsi con pagamenti in annualità	107.000.000 —
		471.100.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI	
101	Opere in gestione del Magistrato alle acque	*per memoria*
102	Opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli	10.000.000 —
103	Opere in gestione del Provveditorato di Palermo	20.000.000 —
104	Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari	8.000.000 —
		38.000.000 —
	OPERE A PAGAMENTO NON DIFFERITO IN GESTIONE DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA	
105	Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Zara, Spalato e Cattaro	*per memoria*

Num.	CAPITOLI – Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE IN CONCESSIONE E PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI	
106	Opere stradali	25.000.000 —
107	Opere marittime	25.000.000 —
108	Opere idrauliche	45.000.000 —
109	Opere edilizie	40.000.000 —
110	Edilizia economica e popolare (Testo unico approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165)	120.000.000 —
111	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	75.000.000 —
112	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni	500.000 —
113	Opere in dipendenza di terremoti	250.000 —
		330.750.000 —
	SPESE IN DIPENDENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE STRAORDINARIE	
114	Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito ai termini della legge 11 luglio 1941, n. 809	*per memoria*
	CONTRIBUTI AD AZIENDE AUTONOME	
115	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per lavori di sistemazione generale di strade statali (art. 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, art. 10 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49 e art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1057	*per memoria*
116	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per l'esecuzione di urgenti lavori di manutenzione delle strade statali	*per memoria*
117	Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per la sistemazione e il miglioramento della rete delle strade statali e per la costruzione di nuove arterie della rete stessa (legge 29 gennaio 1941, n. 105 e successive modificazioni)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
118	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . .	*per memoria*
119	Contributi straordinari all'Azienda autonoma statale della strada per la sistemazione e il miglioramento di strade statali nelle provincie di Lubiana, Fiume, Spalato, Zara e Cattaro	*per memoria*
		—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
12	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 960.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª delle 35 rate) . .	77.920 —
121	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di L. 800.000, fatta dalla Cassa medesima per le spese di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª delle 35 rate) . .	65.791 —
122	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione dell'anticipazione di L. 90.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero della pubblica istruzione (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - 18ª delle 35 rate) . .	6.809 —
123	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2.250.000 dalla medesima accordato al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28 - 25ª delle 35 annualità)	*per memoria*
123 *bis*	Quota di capitali per ammortamento di prestiti contratti per l'esecuzione di lavori di sistemazione generale delle strade statali (*di nuova istituzione*) . . .	43.000.000 —
		43.150.520 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	OPERE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809	
	Opere stradali	
124	Somme da erogare per opere stradali (costruzioni a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
125	Somme da erogare per il completamento e la sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
		—
	Opere marittime.	
126	Somme da erogare per la costruzione di opere portuali e di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica amministrativa e di polizia dei porti, nonchè per difese di spiagge (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi), a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere idrauliche.	
127	Somme da erogare per opere idrauliche (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	
128	Somme da erogare per edifici pubblici governativi a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
129	Somme da erogare per opere speciali in Roma a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
130	Somme da erogare per l'edilizia scolastica a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
131	Somme da erogare per concorsi agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari nella spesa di costruzione di alloggi da destinarsi alle famiglie meno abbienti, giusta l'art. 6 della legge 20 gennaio 1941, n. 105, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
132	Somme da erogare per opere edilizie da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
133	Somme da erogare per nuove opere a carattere monumentale ed artistico autorizzate da leggi speciali a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
		—
	Opere igieniche e piani urbanistici	
134	Somme da erogare per acquedotti, opere igieniche e sanitarie a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
135	Somme da erogare per gli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (lavori di completamento e sistemazione e contributo nella spesa di esercizio) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
136	Somme da erogare per gli acquedotti della Sicilia, in gestione dell'Ente Acquedotti Siciliani, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
137	Somme da erogare per opere connesse all'attuazione di piani urbanistici da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato nell'interesse di altri enti in virtù di leggi speciali, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
138	Somme da erogare per opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Opere ed apprestamenti in dipendenza di pubbliche calamità	
139	Somme da erogare per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
140	Somme da erogare per opere dipendenti da terremoti (lavori a cura dello Stato e concorsi e sussidi) a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
141	Somme da erogare per sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, giusta la legge 4 aprile 1935, n. 454, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
		—
	Opere nelle provincie di Lubiana e di Fiume	
142	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	NUOVE COSTRUZIONI DI STRADE FERRATE FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809	
143	Somme da erogare per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato, a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	OPERE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI FINANZIATI A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809.	
144	Somme da erogare per opere in gestione del Magistrato alle acque a carico dei fondi realizzati mediante la emissione di certificati di credito	*per memoria*
145	Somme da erogare per opere in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito.	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
146	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Palermo a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
147	Somme da erogare per opere in gestione del Provveditorato di Cagliari a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*
	OPERE IN GESTIONE DEL GOVERNO DELLA DALMAZIA FINANZIATE A NORMA DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 809	
148	Somme da erogare per opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Spalato, Zara e Cattaro a carico dei fondi realizzati mediante l'emissione di certificati di credito	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	100.860.000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	—
	Debito vitalizio	22.260.000 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere marittime	28.000.000 —
	Opere idrauliche	24.400.000 —
	Opere edilizie	23.000.000 —
	Opere in dipendenza di pubbliche calamità	700.000 —
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati:	
	Magistrato alle acque	—
	Provveditorato di Palermo	21.000.000 —
	Provveditorato di Cagliari	6.500.000 —
	Contributi ad Aziende autonome	35.000.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	261.720.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	87.580.000 —
	Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati	6.200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Opere a pagamento non differito in gestione dell'Amministrazione centrale:	
	Opere stradali	14.000.000 —
	Opere marittime	18.000.000 —
	Opere idrauliche	60.000.000 —
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	90.500.000 —
	Opere igieniche e piani urbanistici	13.000.000 —
	Opere ed apprestamenti in dipendenza di pubbliche calamità e di danni bellici	78.000.000 —
	Opere nelle provincie di Lubiana e Fiume	—
	Costruzione di strade ferrate	19.340.000 —
	Spese di viabilità. Spese generali di funzionamento per l'esecuzione delle opere	471.100.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati.	38.000.000 —
	Opere a pagamento non differito in gestione del Governo della Dalmazia	—
	Annualità per opere straordinarie in concessione e per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	330.750.000 —
	Spese in dipendenza delle operazioni di finanziamento delle opere pubbliche straordinarie	—
	Contributi ad Aziende autonome	—
	Totale delle spese effettive straordinarie	1.226.470.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	43.150.520 —
	Opere in gestione dell'Amministrazione centrale finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809:	
	Opere stradali	—
	Opere marittime	—
	Opere idrauliche	—
	Opere di edilizia statale e sovvenzionata	—
	Opere igieniche e piani urbanistici	—
	Opere ed apprestamenti in dipendenza di pubbliche calamità	—
	Opere nelle provincie di Lubiana e Fiume	—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Nuove costruzioni di strade ferrate finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809	—
	Opere in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809	—
	Opere in gestione del Governo della Dalmazia finanziate a norma della legge 11 luglio 1941, n. 809	—
	Totale del movimento di capitali	43.150.520 —
	Totale delle spese straordinarie	1.269.620.520 —
	Totale generale	1.531.340.520 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

CATEGORIA I. — *Spese effettive* (ordinarie e straordinarie)	1.488.190.000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	43.150.520 —
Totale generale	1.531.340.520 —

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(580)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1945.

Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, che aumenta le tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e nelle ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151, si applicano, limitatamente alle tariffe per il trasporto di cose, anche alle aziende esercenti ferrovie, tramvie extraurbane e linee di navigazione interna in concessione, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha effetto dal giorno 1° maggio 1945.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(602)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, art. 6, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

Ogni qual volta, da qualsiasi fatto dello speditore derivi l'accettazione di una spedizione a carro sulle ferrovie dello Stato non previamente autorizzata dalle autorità competenti giusta le disposizioni in vigore nel momento della presentazione, oppure la spedizione non corrisponda, per quel che concerne il mittente, la destinazione, il destinatario e la natura della merce, all'autorizzazione relativa, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha il diritto di esigere — senza pregiudizio dell'applicazione di sanzioni che fossero previste da altre disposizioni di legge — una soprattassa pari a dieci volte l'intero prezzo di trasporto della spedizione, ma non inferiore a venticinquemila lire.

Al medesimo trattamento sono soggette le spedizioni il cui peso risultasse inferiore, salvo una tolleranza del 5 %, a quello indicato nell'autorizzazione; nel qual caso il prezzo di trasporto da assumere a base per il computo della soprattassa sarà quello stabilito per il peso autorizzato.

Anche la soprattassa minima suddetta è soggetta all'aumento che risulti dovuto sui prezzi per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato nel momento in cui la spedizione viene presentata per l'accettazione.

Alla soprattassa è applicabile il disposto dell'art. 51 par. 1 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie predette.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dal 10° giorno successivo a quello della sua publicazione.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Ministro: CERABONA

(601)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 26 aprile 1945 - N. 95

Titolo		L.
Rendita 3,50 % 1906		112 —
Id. 3,50 % 1902		93,25
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		96,50
Redimibile 3,50 % 1934		87 90
Id. 5 % 1936		97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		96,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	96,80
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	95,40
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	95,35
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	95,35
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	95,35
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	87,15

Media dei titoli del 27 aprile 1945 - N. 96

Titolo		L.
Rendita 3,50 % 1906		113,50
Id. 3,50 % 1902		93,25
Id. 3 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		97,20
Redimibile 3,50 % 1934		88,50
Id. 5 % 1936		97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %		96,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	97 —
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	96,10
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	96,10
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	96,10
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	96,05
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	87,80

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.